

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanni VETRI

Via Rochester n. 2 Caltanissetta

Tel.0934/22678-22883

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

- SEZIONE LAVORO -

- Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e

istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c -

Per la **Sig. ra RIGGI Silvana** nata a Caltanissetta, il 26.03.1968, (cod. fisc. n. RGG SVN 68C66 B429W) ed ivi residente, in via C.da Savarino, s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura speciale che si allega dall'Avv. Giovanni VETRI del Foro di Enna, (cod. fisc. n. VTR GNN 82C31 C342T) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Caltanissetta, via Rochester n. 2, con numero di fax n.093422883, e *PEC* giovannivetri@pec.it, presso cui si dichiara di voler ricevere le comunicazione nel corso del presente procedimento;

- *Ricorrente* -

CONTRO

1) **IL MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** – nella persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex

legge dall'avvocatura dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma;

2) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* con sede a Genova, via Assarotti, n. 38, 16122 Genova;

3) **L'UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI SAVONA**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Savona, Corso Italia, n. 1, 17110 Savona;

4) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* con sede a Palermo, via G. Fattori, n. 60, 90146 Palermo;

5) **L'UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI CALTANISSETTA**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Caltanissetta, via Nino Martoglio, n. 1, 93100 Caltanissetta;

- *Resistenti* -

In fatto e in diritto

§ - La Sig.ra Riggi Silvana, docente di scuola primaria inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti a ruolo, veniva assunta nell'ambito del piano straordinario di assunzione di cui alla Legge 107/2015, art. 1, co, 98, lett. c), mediante contratto a tempo indeterminato del 27.11.2015, con decorrenza giuridica a far data dal 1.9.2015 e decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (All. n. 1);

§ - A seguito del contratto sopra richiamato, la predetta veniva assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto scolastico "Don Lorenzo Milani" (cod. MIEE8AE017);

§ - Successivamente, ed in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge n. 107/2015, del CCNI dell'8.4.2016 ed Ordinanza Ministeriale di pari data, la ricorrente inoltrava domanda di mobilità territoriale ai fini dell'assegnazione dell'Ambito Territoriale a livello nazionale per l'anno scolastico 2016/2017, indicando quale prima preferenza territoriale l'Ambito "SICILIA AMBITO 004", e gli Ambiti "SICILIA" per le preferenze successive alla prima concorrendo per il "posto lingua inglese" e "posto comune" (**All. n. 2**);

§ - In risposta alla domanda di mobilità succitata, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano trasmetteva alla Sig.ra Riggi la scheda di valutazione, comunicandole i dati che sarebbero stati presi in considerazione nella procedura di mobilità ed attribuendo alla stessa un punteggio pari a 18 (punteggio base 12, punteggio per il ricongiungimento 6) (**All. n. 3**);

§ - Con mail del 29.7.2016, veniva comunicato alla ricorrente che *"per l'a.s. 2016/2017, ha ottenuto il trasferimento presso: LIGURIA AMBITO 0005, TIPOLOGIA DI POSTO: LINGUA INGLESE"* (**All. n. 4**), ovverosia in un ambito territoriale indicato dalla Sig.ra Riggi Silvana soltanto al numero 75 (sic!);

§ - In data 23.8.2016, alla odierna ricorrente veniva comunicata l'assegnazione per il triennio seguente presso l'Istituto "SVIC80200A – ISTITUTO COMPRENSIVO

MILLESIMO (AMBITO LIG0000005) TIPO POSTO: LINGUA INGLESE” (All. n. 5);

§ - Sennonché, dagli elenchi dei trasferimenti resi pubblici sui siti istituzionali, ci si è potuti accorgere che altri docenti, partecipanti alla medesima fase della procedura di mobilità, pur avendo un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente sono stati assegnati agli ambiti territoriali indicati dalla Raggi come sedi di maggiore preferenza, e non tenendo nella minima considerazione né il “diritto di precedenza” di cui godeva e gode la ricorrente, né il punteggio effettivamente spettante;

§ - In data 11.8.2016, la docente Raggi, inoltrava “*Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria*” per l’a.s. 2016/2017, cui seguiva comunicazione n. prot. 5337/U del 28.9.2016, da parte dell’USR Sicilia – Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta, in virtù della quale la Sig.ra Raggi otteneva l’assegnazione provvisoria presso Vallelunga (CL) (All. n. 6);

§ - Successivamente, la ricorrente, in forza del nuovo CCNI 2017/2018 per la mobilità docenti, compilava la nuova domanda di mobilità territoriale 2017/2018 indicando, come richiesto dal predetto CCNI, le 15 preferenze su scuole e su ambiti (All. n. 7);

§ - Con mail del 12.6.2017, il MIUR comunicava alla ricorrente che “*per l’a.s. 2017/2018, purtroppo non ha ottenuto il movimento richiesto*” (All. n. 8), pertanto, a parte la parentesi dell’“assegnazione provvisoria” a Vallelunga (CL) dovrà rientrare presso la sede di Millesimo (LD);

§ - Si aggiunga che alla ricorrente non è stato riconosciuto né il punteggio per il servizio pre-ruolo prestato, né la precedenza siccome prevista dalla normativa vigente in *subiecta materia*.

* * *

Tanto premesso, con il presente ricorso, le Sig.ra RIGGI Silvana *ut supra* rappresentata e difesa, si duole dell'illegittimità degli atti dell'Amministrazione, chiedendo fin d'ora l'emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili sorretti dai seguenti

MOTIVI

§ - SUL FUMUS BONI IURIS

Per una migliore intelligenza della controversia che ci occupa, giova muovere dalla l. n. 107/15 con cui il Legislatore ha introdotto nel panorama scolastico il **c.d. Piano Straordinario di Assunzioni per l'anno 2015/16** al fine di procedere con le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti precari.

Precipuamente, la l. n. 108/15 al suo art. 1, co. 108, , dispone che *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).*

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

Ora è che, se la L. 108/2015 ha introdotto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/17, la disciplina di dettaglio è determinata dai CCNI 2016/2017 e 2017/2018 e dalle successive OM n. 241/16 e 221/17.

Più precisamente, l'art. 6 del CCNI del 08.04.2016 ha previsto lo svolgimento di quattro distinte fasi:

- A) relativa ai soli trasferimenti ovvero ai passaggi di ruolo provinciali;
- B) ha riguardato i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, ai quali è stata riconosciuta la facoltà di presentare domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo fuori provincia, indipendentemente dalla circostanza di aver presentato o meno domanda provinciale nella

precedente fase A nonché i docenti neoassunti nell'a.s. 2015/16 da concorso del 2012 nelle fasi B e C del piano di assunzioni, i quali sono stati invece tenuti a presentare domanda di trasferimento per l'assegnazione di un Ambito Territoriale nella provincia di assunzione;

C) ha riguardato invece i docenti neoassunti per l'a.s. 2015/16 da GAE nelle Fasi B e C del piano di assunzioni e per essi è stata prevista un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale, acquisendo la titolarità solo su ambito;

D) ha riguardato infine i docenti neoassunti per l'a.s. 2015/16 da GAE e da concorso nelle fasi Zero ed A ed i docenti neoassunti da concorso nelle fasi B e C del piano di assunzioni, per i quali è stata prevista la richiesta di trasferimento interprovinciale, in deroga al vincolo triennale, con ottenimento della titolarità solo su ambito.

Il successivo art. 13 del medesimo CCNI ha disciplinato nel dettaglio il sistema delle precedenze, prevedendo diverse categorie ed inserendo funzionalmente le stesse, secondo uno specifico ordine di priorità, nelle sequenze operative della mobilità territoriale.

L'allegato 1 del CCNI richiamato, ha disciplinato l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo per ogni singola fase, e con riferimento alla fase C, quella che rileva nel procedimento *de quo*, ha previsto l'ordine da seguire nel trasferimento dei docenti beneficiari delle diverse tipologie di precedenze di cui al citato art. 13 stabilendo che *“per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto*

punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Logica conseguenza del sistema sopra delineato è che l’assegnazione dell’Ambito Territoriale dei docenti deve necessariamente avvenire in attuazione e nel rispetto dei seguenti criteri:

- **eventuali diritti di precedenza siccome previsti dall’art. 13 del CCNI;**
- **punteggio più alto conseguito per la medesima fase.**

Ma il vero *punctum dolens*, del macchinoso sistema della mobilità, risiede nelle modalità operative attraverso le quali si è generato una illegittima disparità di trattamento tra i docenti delle diverse categorie: agli assunti entro il 2014/15 si è riconosciuta la possibilità di proporre domanda di mobilità su scuola; agli idonei al concorso del 2012 è consentito confermare la sede di titolarità nella provincia in cui avevano ottenuto l’assegnazione provvisoria; infine, ai neoassunti da GAE in fase C del piano assunzionale, come la Sig.ra Riggi Silvana, si riconosce la possibilità di partecipare alla mobilità e a concorrere su tutti gli Ambiti Territoriali nazionali.

Invero, il comma 108 dell’art. 1, l. n. 107/15, dispone che “*i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale”;* l’art. 6 CCNI dell’ 8.04.2016 stabilisce che “*gli assunti nell’a.s.’15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, proveniente da GAE, parteciperanno a*

mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"; da ultimo l'Allegato 1 del predetto CCNI precisa che *"i docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina"*.

Le storture derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui sopra hanno ricevuto pronta ed esaustiva risposta da parte dei giudici amministrativi i quali, disponendo la sospensione dei provvedimenti richiamati (CCNI 2016/2017 e O.M 241/2016), hanno dato il via a quello che, senza tema di smentita, potrebbe diventare il riscatto di tanti docenti mortificati (v.si TAR Roma, ord. n. 3588/2016 e ord. n. 4720/2016).

Nonostante i molteplici pronunciamenti dei Tribunali Amministrativi, il MIUR, non soltanto non ha disposto la sospensione delle operazioni di mobilità, ma ha proceduto attraverso l'adozione dei provvedimenti di trasferimento e quelli di assegnazione dei docenti.

Tale *modus operandi* si pone in aperta violazione delle norme di legge, considerato che la sospensione di efficacia dell'O.M. n. 241/16, che è atto avente portata generale e produttivo di effetti *erga omnes*, avrebbe dovuto precludere al Ministero di adottare ogni atto consequenziale rispetto a quello sospeso (cfr. Cons. Stato, Sez. n. 6473/2010; TAR Palermo, n. 2274/2010; TAR Napoli, n. 6586/2007; TAR Bari, n. 24/2001) e sospendere l'intera operazione di mobilità nazionale.

Alla luce di quanto sopra è evidente la palese illegittimità della procedura di cui trattasi, che non avrebbe dovuto essere avviata per effetto della sospensione dell'atto presupposto, da cui deriva inevitabilmente l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento emessi nei confronti anche dell'odierna ricorrente.

Ma vi è di più.

Tutti i provvedimenti di trasferimento e successiva assegnazione, sono illegittimi in quanto adottati in violazione del generale principio dello scorrimento delle graduatorie basato sul merito, in ossequio del principio di imparzialità e buon andamento della PA sancito dall'art. 97 della Cost..

In base a detto principio, valido ed efficace anche nelle procedure di mobilità territoriale, il trasferimento presso un Ambito Territoriale dello Stato deve infatti necessariamente avvenire nel rispetto del punteggio riconosciuto ad ogni candidato e delle preferenze territoriali rispettivamente espresse, dando prevalenza al punteggio più alto ed alle precedenze legislativamente riconosciute.

L'art. 6 del CCNI del 08.04.2016, nella parte dedicata alla fase C che interessa nella fattispecie *de qua*, statuisce che *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio”*.

Nella specie, ad ogni docente è stata riconosciuta la possibilità di esprimere fino a 100 Ambiti Territoriali di preferenza e fino a 100 Provincie di preferenze.

L'allegato 1 del CCNI, avente ad oggetto l'*“ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”*, con specifico riferimento alla fase C ha infatti stabilito che *“per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Così, il MIUR era tenuto a procedere con i trasferimenti iniziando dal candidato cui era stato attribuito il punteggio maggiore e scorrendo l'ordine di preferenza degli Ambiti e delle Provincie dallo stesso espressi, fino all'assegnazione del primo posto disponibile.

Anche in tal caso l'operato del MIUR è stato caratterizzato da estrema lacunosità.

Ma non è tutto!!!

Di certo non sfuggirà all'Ecc.mo Tribunale adito che tutta la procedura di mobilità, e con essa l'esecuzione dei movimenti sia per l'a.s. 2016/2017 che per l'a.s. 2017/2018, è stata regolata dall'applicazione di un misterioso quanto inspiegabile *“algoritmo”* di cui, ancora

oggi, non è dato conoscerne il sistema operativo e, quindi, il meccanismo di funzionamento.

Confuso, lacunoso, ampoloso, ridondante, elaborato in due linguaggi di programmazione differenti, di cui uno risalente alla preistoria dell'informatica, costruito su dati di input gestiti in maniera sbagliata, sono i termini utilizzati dal pool di esperti informatici delle università di Tor Vergata e La Sapienza di Roma per descrivere l'algoritmo della mobilità 2016/2017 responsabile del caos dei trasferimenti dei docenti per l'a.s. 2016/2017 e 2017/2018; anche su tale fronte, si è realizzata una grave violazione dei diritti costituzionalmente garantiti.

La docente Riggi Silvana ha subito l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica già nell'a.s. 2016/2017 ed ancora protrattasi nell'a.s. 2017/2018.

Invero, seguendo la successione cronologica del “sistema mobilità” occorre considerare il CCNI per l'a.s. 2017/2018 il quale regola la mobilità del personale docente e, specificamente, al suo art. 6 “Procedimento dei trasferimenti e dei passaggi” dispone al comma 1 che *“Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale...”*; al comma 2 che *“La mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato nell'allegato 1 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo; **le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima. Secondo la successione delle operazioni di cui all'allegato 1 i trasferimenti e i passaggi possibili vengono***

disposti secondo l'ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e, a parità di precedenze o in assenza della medesima, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica'.

Il successivo articolo 13 (CCNI 2017/2018) disciplina il “**sistema delle precedenze**” delineandone, al suo comma 1, l'effettiva portata: “*Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l'operazione a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di precedenza vengono collocati d'ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l'ordine di trasferimento sull'ambito nella prima scuola disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni vicini prima della procedura di individuazione per competenze*”

Più precisamente, occorre sottolineare che il punto IV) dell'articolo 13 richiamato e rubricato “*Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale*” dispone che “**Viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D. L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene**

riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Il docente può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti della provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili”.

Il suesposto quadro normativo legittima codesta difesa a ritenere che nella fattispecie che ci occupa non soltanto non è stato preso in considerazione l'effettivo punteggio della Sig.ra Riggi, ai fini della graduatoria e conseguente trasferimento, ma anche la situazione familiare, che purtroppo vive la ricorrente, non è stata in alcuna maniera lambita, con conseguente e grave nocimento delle legittime richieste che col presente atto si muovono.

Invero, con decreto del 18.8.2016 la Sig.ra Riggi Silvana è stata nominata “**tutore legale**” del fratello Riggi Massimo affetto da Handicap grave di cui alla legge 104/92, come da documentazione medica che si allega e che vive stabilmente insieme alla stessa ed in data

23.8.2016, dinanzi al Tribunale Ordinario di Caltanissetta nel procedimento n. R.G. 1561/1991 giudice Latorre, la Riggi Silvana ha prestato il relativo giuramento (**All. n. 9**).

Ora è che, la ricorrente, che ha partecipato alla mobilità 2016/2017 e che partecipa alla mobilità 2017/2018 in fase interprovinciale, pur assistendo in modo esclusivo il fratello disabile non beneficia del diritto di precedenza legalmente riconosciute.

Si è determinato, così, un grave pregiudizio per la stessa ricorrente che è familiare convivente del disabile e sul quale esercita la “tutela legale” come si evince dalla produzione versata in atti.

In seno alla domanda di mobilità interprovinciale 2017/2018, quindi, la ricorrente non ha potuto avvalersi della precedenza di cui all'art.13 del C.C.N.I. nelle operazioni di mobilità prevista dall'art. 33 della legge 104/92.

La suddetta precedenza consiste nella possibilità del personale scolastico di essere trasferito e/o assegnato nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile; negare tale precedenza equivale ad una insanabile violazione dell'art. 3 Cost.

Sul tema è d'uopo rilevare che l'art. 601 D.lgs n. 297/94, stabilisce: “***Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità***”.

Ancor di più, deve considerarsi che l'articolo 33, comma 5 L.104/92 non può trovare deroga dalla contrattazione collettiva in quanto rappresenta una disposizione attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3, 30, 32 e 38) volti a favorire il benessere delle persone con disabilità grave.

È di disarmante evidenza come nel caso che ci occupa, la ricorrente abbia tutte le “*carte in regola*” per usufruire incondizionatamente delle precedenza riconosciute dalla legge ed anche del punteggio maturato in anni di servizio prestato.

Ed ancora.

Altrettanto pregnante è la considerazione che vede l'art. 33 della l. 104/92 quale “**Norma Imperativa**” in quanto collocato in una legge contenente i “*Principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazioni sociali, e assistenza a persone handicappate*” e che attua, nella sua massima estensione ed applicazione, le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone portatrici di handicap, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Ed è sempre il citato articolo 33 della l. 104/92 a riconoscere al docente che assiste il familiare portatore di handicap il “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

In particolare l'odierna ricorrente, così come i tanti docenti coinvolti nella procedura di mobilità interprovinciale 2017/18, ed ancor prima nella mobilità 2016/17, non hanno usufruito della suddetta precedenza.

Alla luce di quanto testé esposto, non ci si può esimere dall'affermare che il comportamento dell'Amministrazione resistente, è totalmente avulso dai dettami normativi vigenti.

È chiaro, così, che il titolo preferenziale attribuito per legge non può essere disatteso arbitrariamente a causa dell'applicazione di criteri inadeguati e derivanti dagli atti e dalle procedure attivate in tema di mobilità dall'Amministrazione Scolastica.

Di estrema evidenza, giova ribadirlo, è che una volta individuato il “*diritto di precedenza*” quale principio che ammantava l'intera disciplina della mobilità siccome prevista, ed avendo accertato che nel caso che qui interessa non ha trovato puntuale applicazione, è gioco forza ritenere che l'intera procedura di assegnazione riguardante la docente Riggi Silvana è affetta da insanabile illegittimità.

Ora è che, se è vero che l'art.13, co. 4 del CCNI riconosce la precedenza nella fase ulteriore dell'assegnazione provvisoria, è parimenti vero che per molti docenti, non destinatari di tale beneficio, l'assistenza continuativa, effettiva ed attuale ai familiari disabili gravi è stata bruscamente interrotta a seguito del trasferimento fuori regione, che li ha lasciati privi di qualsivoglia tutela assistenziale.

Ed è proprio sulla limitazione/esclusione dell'art. 33 comma 5 L. 104/92 che si concreta il *discrimen* tra i docenti; se il “*diritto di precedenza*” è attribuito nella mobilità

provinciale *a fortiori* non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l'unico referente come nel caso che ci occupa.

Sul tema è di brillante intuizione il provvedimento del Tribunale di Cagliari secondo il quale ***“La disabilità se c'è ed è provata per tabulas vale sempre ed incondizionatamente senza alcuna discriminazione tra i docenti e senza nocumento per i familiari disabili perché la ratio legis non è quella di concedere benefici al docente ma garantire al di lui parente affetto da handicap la continuità dell'assistenza, già in atto, onde evitare rotture traumatiche e dannose”*** (Trib. Cagliari, Ord. n.12060/2017).

Sgomberato il campo da qualsivoglia dubbio circa la sussistenza del **“diritto di precedenza”** in capo alla Sig.ra Riggi Silvana, merita un approfondimento il tema del punteggio alla stessa attribuito.

Invero, il punteggio riconosciuto alla Riggi da parte del Ministero non tiene conto né degli anni di servizio pre-ruolo dalla stessa espletati, né degli anni di servizio effettivamente prestati in fase successiva alla decorrenza giuridica della assunzione.

La ricorrente ha reso, prima dell'immissione in ruolo, una prestazione di lavoro subordinato presso Istituti scolastici paritari rientranti nel paradigma normativo di cui alla legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante *«Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»* che all'art.1 recita: *«il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando*

quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali?

Le graduatorie di mobilità 2016/2017 e la nuova contrattazione collettiva, in modo del tutto illegittimo, non hanno permesso e non permettono alla Riggi il pieno riconoscimento degli anni di servizio prestati nelle scuole paritarie ai fini della mobilità territoriale.

Ragion per cui, si registra la violazione del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.

Appare evidente, allora, che la condotta amministrativa è stata resa, ancora di più, in aperto contrasto con il principio costituzionale di cui all'art. 3, cancellando anni di servizio regolarmente svolti presso gli istituti paritari.

La ricorrente, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera non può ricevere un trattamento che, privo di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti; **scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità ai fini del corretto attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera.**

La più recente giurisprudenza di merito, arriva ad affermare che *“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”* (Trib. di Milano sent. n. 66/2017).

Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), addivenendo ad una diversa valutazione degli insegnamenti (scuole statali e scuole paritarie) aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Sul solco delle considerazioni sopra svolte si pone un arresto di assoluto pregio giuridico a tenore del quale *“l'art. 2 del D.L. n. 255/2001 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2002 a quelli prestati nelle scuole statali”* (Cons. Stato n. 5168/2006).

Le falle del sistema sopra delineato hanno avuto una diretta refluenza sulla posizione della Sig.ra Riggi sia nella procedura di mobilità 2016/2017, sia nella procedura di mobilità relativa all'a.s. 2017/2018 in quanto, da un breve e semplice calcolo aritmetico possiamo addivenire alla seguente quantificazione:

- Tabella A) – voce A1) “Anzianità di servizio”: A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza – punti 6: a.s. 2015/2016 e a.s. 2016/2017 **punti 12;**
- Tabella A) – voce A1 “Anzianità di servizio”: B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia –

punti 6 (per la mobilità volontaria): dal 2.11.2010 al 30.6.2011 (servizio pre ruolo prestatato presso la Scuola d'Infanzia "Baby College" di Caltanissetta) e dal 17.2.2014 al 30.6.2014 (servizio pre ruolo prestatato presso la Scuola Primaria "G. Minozzi" di Gela) per un totale di **punti 12 (All. n. 10)**

- Tabella A) – voce A2) "Esigenze di famiglia": A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli – **punti 6**;
- Tabella A) – voce A2) "Esigenze di famiglia": D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto – **punti 6**;
- Tabella A) – voce A3) "Titoli Generali": A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza – **punti 12**.

Il punteggio complessivo spettante alla Sig.ra Riggi Silvana ai fini della graduatoria è di **punti 48!!!**

Ad ogni buon conto, e come sarà facilmente evincibile dalla semplice visione dei bollettini dei trasferimenti, i diritti dell'odierna istante sono stati grandemente vulnerati a vantaggio di docenti che non posseggono le precedenze di cui alla legge di riferimento e detengono un punteggio assolutamente inferiore rispetto alla ricorrente e, nonostante ciò, hanno

ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria ricadente nelle preferenze espresse dalla lavoratrice istante.

Sul punto è di particolare momento l'arresto giurisprudenziale espresso in una fattispecie simile alla nostra, secondo cui “*Non vi è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti, detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati punteggi*” (Trib. Civ. Trani, Ord. n. 28744/16).

Così, nella fattispecie *de qua* non soltanto non è stata valutata la precedenza sussistente in capo alla Sig.ra Riggi Silvana, ma neanche il punteggio della stessa è stato determinato correttamente, determinando un grave pregiudizio cui dovrà necessariamente provvedervi codesto Tribunale.

§ - SUL PERICULUM IN MORA

Considerata la manifesta fondatezza delle doglianze qui rappresentate per le ragioni in fatto e diritto esposte sopra, si ritiene che il presente ricorso meriti ampio ed integrale accoglimento, sia con riferimento al punteggio non tenuto in considerazione

dall'Amministrazione resistente, sia sul mancato riconoscimento della precedenza di cui gode la Sig.ra Riggi Silvana.

Il pregiudizio che si determinerebbe, ove non si ponesse rimedio a tale illegittima situazione, è di portata eccezionale, non soltanto perché la Riggi dovrebbe recarsi presso l'Istituto Scolastico di Millesimo (Liguria), con aggravio dei costi da sostenere per potersi mantenere in termini di vitto e alloggio, ma, soprattutto, perché gli effetti devastanti che ricadrebbero sul di lei fratello Riggi Massimo nei confronti del quale, ella esercita la "Tutela Legale" come ampiamente dimostrato dalle produzioni versate in atti, sarebbero irrimediabili.

È, altresì, evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che la docente sta subendo; la ricorrente è costretta a lasciare la propria famiglia in Sicilia per recarsi al lavoro nella lontana Liguria, pur avendo una situazione familiare estremamente delicata che rende la sua presenza all'interno del nucleo familiare assolutamente indispensabile.

Infatti, giova ulteriormente ribadire che il di lei fratello Riggi Massimo, è portatore di handicap in situazione di gravità oltre che titolare dei diritti di cui alla legge 104/92 (art 3, co. 3) e risiede con la ricorrente presso la propria abitazione dove riceve assistenza quotidiana.

Per tale motivo la ricorrente ha necessità di stare vicino alla propria famiglia ed al proprio fratello disabile, usufruendo dei benefici della richiamata legge 104/92, rivelandosi, la sua presenza, oltremodo indispensabile.

La situazione che precede, qualora perdurasse, rischierebbe di compromettere seriamente anche lo stato di salute psico-fisico della Riggi, aggravando ulteriormente, ed in modo irreparabile, la già difficile situazione familiare sopra descritta.

Sulla necessità di un puntuale intervento del Tribunale adito, ci si riporta dell'arresto giurisprudenziale secondo cui **“il periculum in mora, tra l'altro, è in re ipsa poiché il trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa (a maggior ragione a quasi un migliaio come il ricorrente), dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore”** (Trib. Ravenna, Ord. N 881/16); ed ancora **“quanto al periculum in mora, si ritiene che l'assegnazione illegittima di una sede ad oltre 800 chilometri dal luogo di residenza e dove in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni costituisca un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente”** (Trib. di Parma, ord. n. 250/2017).

In virtù di tutte le considerazioni sopra espresse, non pare peregrino affermare che il Tribunale non potrà non ravvisare tutti gli elementi ed i presupposti normativi per far sì che venga fatta giustizia delle sofferenze patite dall'odierna ricorrente, provvedendo nel modo che riterrà più opportuno.

§ - **SULLA ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX
ART. 151 C.P.C.**

Attesa la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, ed attesa la difficoltà di notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risulta assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c..

Tutto ciò premesso e ritenuto, per il dedotto e per quanto altro deducibile in corso di causa, conformemente al rito, allo stato così si conclude:

PIACCIA ALL'ECC.MO TRIBUNALE CIVILE ADITO

- *Adversis reiectis* -

1) In via principale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. disapplicare, sospendere o annullare gli effetti, in via cautelare ed urgente, di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente;

2) In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto della docente alla valutazione per la mobilità 2017/2018 e per tutte quelle precedenti e a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto, così come documentato in atti;

3) In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto della docente al riconoscimento per la mobilità 2017/2018 e per tutte quelle precedenti e a seguire, del

diritto di precedenza ai sensi della L. 104/1992, con conseguente emissione dei provvedimenti ritenuti necessari;

4) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio rivalutato ai fini della mobilità e della precedenza di cui gode, al trasferimento nelle scuole e negli ambiti dalla stessa indicati secondo l'ordine di preferenza e, per l'effetto, ordinarne l'immediato trasferimento;

5) Condannare il M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla docente Riggi Silvana per il mancato trasferimento da quantificarsi in via equitativa, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale, e/o parziale, della domanda cautelare;

6) Autorizzare la ricorrente alla notificazione ex art. 151 c.p.c., del ricorso e del pedissequo decreto;

7) Con vittoria di spese e compensi di lite.

In via istruttoria:

Si chiede, che l'Ill.mo Tribunale ordini ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione inerente ai trasferimenti ed alle assegnazioni nelle scuole e negli ambiti per l'a.s. 2016/2017 e 2017/2018 indicati dalla ricorrente con l'indicazione dei punteggi e delle precedenze attribuiti e, comunque, di tutta la documentazione riguardante la posizione della ricorrente medesima.

Ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi del d.p.r 115/2002, si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro subordinato, che la soglia reddituale non è stata superata e, pertanto, alcun contributo unificato è stato versato.

Si produce:

- 1) Copia del contratto a tempo indeterminato del 27.11.2015;
- 2) Copia della domanda di mobilità territoriale ai fini dell'assegnazione dell'Ambito Territoriale a livello nazionale per l'anno scolastico 2016/2017;
- 3) Copia della scheda di valutazione inviata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
- 4) Copia della mail del 29.7.2016, con cui il MIUR comunicava alla ricorrente che *“per l'a.s. 2016/2017, ha ottenuto il trasferimento presso: LIGURLA AMBITO 0005, TIPOLOGIA DI POSTO: LINGUA INGLESE”*;
- 5) Copia della comunicazione del 23.8.2016, con cui si comunicava l'assegnazione per il triennio seguente presso l'Istituto *“SVIC80200A – ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO (AMBITO LIG0000005) TIPO POSTO: LINGUA INGLESE”*;
- 6) Copia della domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017, con seguente comunicazione n. prot. 5337/U del 28.9.2016, da parte dell'USR Sicilia – Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta, con la quale la Sig.ra Riggi otteneva l'assegnazione provvisoria presso Valledlunga
- 7) Copia della domanda di mobilità territoriale 2017/2018;
- 8) Copia mail del 12.6.2017, con cui il MIUR comunicava alla ricorrente che *“per l'a.s. 2017/2018, purtroppo non ha ottenuto il movimento richiesto;*

- 9) Copia della documentazione medica di Riggi Massimo e del provvedimento emesso in data 23.8.2016 dal Tribunale Ordinario di Caltanissetta, nel procedimento n. R.G. 1561/1991 giudice Latorre , in cui la Riggi Silvana ha prestato il relativo giuramento di tutore legale;
- 10) Copia domanda di riconoscimento pre-ruolo e decreto ricostruzione carriera;
- 11) Copia dei bollettini provinciali ed interprovinciali a.s. 2016 /2017 e 2017/2018;
- 12) Copia Stato di Famiglia;
- 13) Procura alle liti.

Salvis Iuribus

Caltanissetta, li 16.10.2017

Avv. Giovanni VETRI